

FOGLIO INFORMATIVO FACTORING

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

Condizioni valide dal 01 GENNAIO 2012 al 31 MARZO 2012

Sezione 1 - Informazioni sull'Intermediario Finanziario

La Comifin S.p.A. è un intermediario finanziario con sede legale in Redecesio di Segrate (MI), Via Calabria 22, Cod. Fisc./P. IVA numero iscrizione Registro Imprese di Milano 03328610963, con sede operativa e direzione generale in Milano, Via Guido d'Arezzo 8, Tel. 0226929720 - Fax 0226929744 mail info@comifin.com - sito internet www.comifin.com.

Comifin S.p.A. è iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 D.Lgs. 385/93 con il n. 33703 e nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs. 385/93, tenuto dalla Banca d'Italia, codice ABI n. 32828.6.

Il capitale sociale, interamente versato, è pari ad € 19.565.217, il sovrapprezzo di emissione è pari a € 22.500.661 e le riserve, all'ultimo bilancio approvato, ammontano a € 1.172.426.

La Società ha filiali in Roma, via Brescia n. 29 e Catania, Corso Italia n. 85.

Comifin S.p.A. appartiene ed è soggetta a direzione e coordinamento del gruppo FD.

Sezione 2 - Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione di Factoring

Il factoring è un contratto con il quale la società di factoring acquista e/o gestisce i crediti, generalmente di natura commerciale, vantati dal Cedente verso un insieme predefinito di Debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori. Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela.

• Factoring pro solvendo

Operazione di factoring con rischio della società di factoring del mancato o parziale pagamento dei Debitori ceduti unicamente dovuto ad insolvenza, nei limiti di quanto concordato con il Cedente per ciascun Debitore.

L'acquisto dei crediti è comunicato ai Debitori ceduti; il Cedente e la società di factoring possono decidere di non comunicare la cessione ai Debitori ceduti.

L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di ottenere dalla società di factoring la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento.

Rischi a carico del cliente

Se i Debitori ceduti non pagano, il Cedente deve restituire alla società di factoring le somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni concordate.

• Factoring pro soluto

Operazione di factoring con rischio del Cedente di mancato o parziale pagamento dei Debitori ceduti.

L'acquisto dei crediti è comunicato ai Debitori ceduti; il Cedente e la società di factoring possono decidere di non comunicare la cessione ai Debitori ceduti.

L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento.

Rischi a carico del cliente

Il Cedente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti e la possibilità in capo alla società di factoring di incassare alla scadenza tali crediti, facendosi carico di eventuali contestazioni del Debitore ceduto.

• Maturity factoring

Operazione di factoring che prevede il pagamento del corrispettivo a una data fissata di comune accordo tra il Cedente e la società di factoring. La data può coincidere con le scadenze dei crediti ceduti oppure essere successiva.

La società di factoring può concedere ai Debitori ceduti dilazioni di pagamento, a titolo oneroso, rispetto alla scadenza dei crediti ceduti. Il maturity factoring può essere pro soluto o pro solvendo.

L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di programmare i flussi relativi agli incassi, di ottenere - in caso di pro soluto - dalla società di factoring la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento.

Rischi a carico del cliente

In caso di pro soluto il Cedente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti e la possibilità in capo alla società di factoring di incassare tali crediti, facendosi carico di eventuali contestazioni del Debitore ceduto.

In caso di pro solvendo, se i Debitori ceduti non pagano, il Cedente deve restituire alla società di factoring le somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni concordate.

• **Daily Factoring.**

Operazione di factoring, pro-solvendo, che prevede la possibilità per il cedente di ottenere l'anticipazione, di tutto o di parte, del corrispettivo dei crediti che sorgeranno quotidianamente nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, dette anche ASL, a fronte del rimborso dei prezzi di vendita dei medicinali dallo stesso cedente distribuiti e soggetti a ticket sanitario – al netto del relativo valore e delle ritenute – prima che gli stessi crediti vengano riepilogati nella c.d. Distinta Contabile Riepilogativa (DCR) che il cedente si impegna ad emettere e presentare alla ASL di competenza con cadenza mensile con copia alla società di factoring. A tal fine il cedente, quotidianamente, si impegna a trasferire, mediante flusso elettronico, alla società di factoring gli importi dei crediti di cui sopra e vantati nei confronti delle ASL. L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ottimizzare i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali vantati nei confronti delle ASL nonché di disporre di una fonte di finanziamento.

Rischi a carico del cliente

Se i debitori ceduti non pagano, il cedente deve restituire alla società di factoring le eventuali somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni concordate.

Sezione 3 - Condizioni economiche massime applicabili

	VOCI	COSTI	
Anticipazioni Tasso applicabile con divisore civile 365/366	Tasso nominale annuo, anticipato	9,000%	
	Tasso nominale annuo, posticipato	9,000%	
	Tasso interessi moratori	3,150%	
Capitalizzazione	Periodicità	mensile	
Commissioni di gestione	Commissioni di factoring pro solvendo	2,000% flat	0,500% mensile
	Commissioni con assunzione del rischio di insolvenza dei debitori ceduti (pro soluto)	4,000% flat	1,000% mensile
	Commissioni di plusfactoring sui crediti in essere	2,000% flat	0,500% mensile
	Commissioni di plusfactoring sui crediti scaduti	2,000% flat	0,500% mensile
Altre condizioni e spese	Istruttoria pratica cedente (una tantum)	€ 1.500,00	
	Rinnovo pratica cedente (annuale)	€ 1.500,00	
	Istruttoria pratica debitore (annuale)	€ 200,00 per debitore	
	Spese stipula atti fuori sede	€ 2.500,00	
	Spese di tenuta conto	€ 100,00 ad ogni invio di estratto conto	
	Spese per notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario	€ 100,00	
	Spese "handling" per presentazione	€ 100,00	
	Spese "handling" per ogni distinta	€ 50,00	
	Spese "handling" per ciascun documento rappresentativo dei crediti ceduti (fatture/DCR)	€ 10,00	
	Spese per incasso a mezzo procedure elettroniche (Ri.Ba., R.I.D.)	€ 10,00	
	Spese per incasso tramite effetti e/o altri mezzi d'incasso di tipo cartaceo	€ 10,00	
	Spese per richiamo effetti, documenti e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei sia elettronici	€ 40,00	
	Spese per proroghe di scadenza effetti, documenti e/o altri mezzi d'incasso	€ 40,00	
	Spese per isolati a fronte di effetti e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei sia elettronici	€ 40,00	
	Spese per richieste d'esito a fronte di effetti, documenti	€ 40,00	
	Spese per bonifico	€ 10,00	
	Spese per invio documentazione alla clientela	€ 10,00	
	Spese fax (per pagina)	€ 1,00	
	Canone home factoring annuale	€ 200,00	
	Spese per produzione di duplicati di documenti contabili	€ 50,00	
Spese per certificazione a Società di Revisione o a terzi	€ 200,00		
Concorso spese legali denuncia insolvenza	€ 200,00		

VALUTE APPLICATE ALLE EROGAZIONI

N.	10	giorni lavorativi antecedenti la data di emissione per le anticipazioni a mezzo assegno
N.	5	giorni lavorativi antecedenti rispetto alla valuta applicataci dalla ns. banca per le erogazioni a mezzo bonifico bancario

VALUTE APPLICATE AGLI INCASSI

N.	5	giorni lavorativi per gli incassi pervenuti a mezzo bonifico bancario
N.	10	giorni lavorativi per gli incassi pervenuti a mezzo assegni circolari o bancari su piazza
N.	15	giorni lavorativi per gli incassi pervenuti a mezzo assegni bancari fuori piazza
N.	20	giorni lavorativi per gli incassi effettuati a mezzo portafoglio/effetti, ricevute bancarie od altri mezzi di incasso "salvo buon fine"
N.	20	giorni di calendario successivi alla data di scadenza del credito per operazioni con liquidazione anticipata degli interessi

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed Iva in quanto dovuta.

Il **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996) e successive modifiche, relativo alle operazioni di factoring, riferito al periodo 01 GENNAIO 2012 al 31 MARZO 2012 per le operazioni di factoring è pari a:

Classe d'importo	Tassi medi su base annua
FINO A 50.000 €	5,68%
OLTRE 50.000 €	4,08%

Sezione 4 – Recesso, chiusura rapporto e reclami

- **Recesso:** si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto.

Se la società di factoring modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di trenta giorni. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni;

- **Modifica delle condizioni:** ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 385 del 01 settembre 1993 (Testo Unico bancario – TUB), l'intermediario finanziario, quando previsto dal contratto e qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (tassi, compensi e altre condizioni contrattuali). Tali modifiche dovranno essere comunicate nei modi previsti dalla legge e con preavviso minimo di 60 gg.. Le modifiche si intenderanno approvate ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data di applicazione delle modifiche stesse. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate;

- **Tempi massimi di chiusura del rapporto:** 15 giorni;

- **Reclami:** il cliente può presentare un reclamo alla Società, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica a Comifin S.p.A., Via Calabria 22 - 20090 Redecesio di Segrate (MI) - Tel. 0226929720 - Fax 0226929744 servizio.clienti@comifin.com - www.comifin.com La Società deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro il cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure consultare la Guida all'Arbitro Bancario e Finanziario pubblicata sul sito della Società. Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, il Cliente e l'intermediario dovranno ricorrere ad un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero di Grazie e Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Sezione 5 - Legenda

- **Società di factoring (o Factor):** oltre alla ns. Società indica il Factor estero o la Società corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale;

- **Cedente:** l'impresa fornitore Cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring;

- **Debitore:** la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Cedente il pagamento di uno o più crediti;

- **Credito:** a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Cedente nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Cedente ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi; b) quanto il Cedente ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso;

- **Cessione:** il contratto mediante il quale il Cedente trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b);

- **Corrispettivo della cessione di crediti e relativo pagamento:** importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore, dovuto dal Factor al Cedente al momento dell'effettivo incasso (factoring pro solvendo) o alla scadenza dei crediti ceduti nei termini concordati (maturità factoring), o, in caso di assunzione del rischio di solvenza del Debitore, alla data pattuita con il Cedente medesimo (factoring pro soluto);

- **Pagamento anticipato del corrispettivo:** pagamento operato dal Factor al Cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del Cedente ed a discrezione del Factor prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti;

- **Capitalizzazione degli interessi:** una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono computati nel saldo e producono a loro volta interessi;

- **Assunzione da parte del Factor del rischio di insolvenza del Debitore ceduto (pro soluto):** quando il Factor rinuncia alla garanzia di solvenza da parte del Cedente, assume a suo carico il rischio di mancato pagamento dei crediti ceduti, dovuto ad insolvenza del Debitore, sino al limite massimo dell'importo previamente determinato;
- **Interessi:** corrispettivo periodico dovuto dal Cedente al Factor in ragione del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dal Factor;
- **Valuta:** data di addebito o di accredito di una somma di denaro, dalla quale decorrono gli interessi;
- **Tasso di mora:** tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;
- **Tasso effettivo Globale Medio (TEGM):** Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare tra quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentandolo della metà ed accertare che quanto richiesto dall'intermediario finanziario non sia superiore;
- **Commissioni di plusfactoring:** commissioni calcolate sui crediti in essere o scaduti;
- **Spese handling:** spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).

Il sottoscritto..... - <i>l'avviso dei principali diritti del cliente</i> - <i>il presente foglio informativo</i>	dichiara di aver ricevuto
Luogo.....	data.....
Firma..... 	